

Allegato B)

Progetto generale per la promozione dell'attività sportiva dilettantistica outdoor
a Santa Maria Codifiume

Indice

1. Finalità, analisi del contesto e quadro normativo di riferimento
2. Qualificazione del servizio e piano economico-finanziario
3. Obiettivi specifici
4. Modalità d'intervento, progettazione attuativa ed esecutiva
 - 4.1 Istruttoria pubblica e soggetti destinatari
 - 4.2 Il progetto di promozione sportiva
 - 4.3 Tariffe per la partecipazione ai corsi
 - 4.4 Contributi del Comune
 - 4.5 Modalità di presentazione dei progetti
 - 4.6 Criteri di valutazione dei progetti
 - 4.7 La concessione in uso dell'impianto sportivo
 - 4.8 La conclusione del procedimento: l'accordo di collaborazione
 - 4.9 Durata dell'accordo di collaborazione
5. Disciplina della concessione in uso e gestione del campo sportivo di Santa Maria Codifiume
 - 5.1 Titoli di agibilità dell'impianto sportivo e condizioni d'uso
 - 5.2 Oneri a carico del concessionario
 - 5.3 Cooperazione e modalità procedurali per il miglioramento strutturale dell'impianto
 - 5.4 Manutenzione straordinaria
 - 5.5 Tariffe orarie per l'utilizzo dell'impianto sportivo da parte di terzi
 - 5.6 Assicurazione – Danni verso terzi – Responsabilità
 - 5.7 Sicurezza

1 – Finalità, analisi del contesto e quadro normativo di riferimento

Le attività e le manifestazioni sportive nel Comune di Argenta hanno una lunga e importante tradizione, attività differenziate che hanno visto lo sviluppo negli anni di diverse discipline sportive, tra le più diffuse il calcio, la pallacanestro e la pallavolo, ma vanno anche annoverate la ginnastica artistica, il tennis e il nuoto.

L'importanza che la pratica sportiva ha per il territorio comunale è testimoniata dallo sviluppo di società e associazioni sportive dilettantistiche, che da anni lavorano per la promozione della cultura sportiva, non solo curandone l'aspetto di crescita sociale e dei valori di socializzazione, coinvolgendo prevalentemente bambini e ragazzi compresi tra i 6 e i 19 anni d'età, ma anche contribuendo operativamente per la qualificazione strutturale degli impianti.

La finalità del presente progetto è l'armonizzazione dei vari interventi, che sono posti in essere dalle associazioni sportive per la promozione e la divulgazione di progetti di educazione sportiva prioritariamente ai bambini, ai ragazzi e ai giovani, facilitando contemporaneamente l'accessibilità economica del servizio alle famiglie.

L'orizzonte di riferimento, che si intende percorrere per dare continuità alle attività sportive dilettantistiche in corso, è valorizzare già nella fase di progettazione l'importante contributo che l'associazionismo sportivo può apportare allo sviluppo di progetti sportivi incisivi e organici con il coinvolgimento della comunità locale.

Nella frazione di Santa Maria Codifiume le attività sportive dilettantistiche si realizzano su una direttrice interna grazie all'A.S.D. A.F.C. Santa Maria Codifiume, dedicata al gioco del calcio, e alla S.S.D. Cinque Cerchi che gestisce le attività all'interno della palestra del paese e su una direttrice esterna in ragione dell'attrazione del vicino capoluogo del Comune di Molinella in Provincia di Bologna.

In questo contesto di frammentazione le società che si occupano di attività sportive dilettantistiche con chiare finalità sociali calmierando le quote di iscrizione ai corsi, non riescono a raccogliere un numero di utenti utile a conseguire l'equilibrio economico dell'attività che svolgono.

Per contrastare questa tendenza, si valuta opportuno recuperare un percorso di condivisione e di coprogettazione con il mondo associazionistico sportivo per dare continuità alle esperienze consolidate nel quadro fornito:

- dall'art. 2 del protocollo n. 26 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che testualmente recita: "Le disposizioni dei trattati lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a commissionare e ad organizzare servizi di interesse generale non economico.";
- dall'art. 118 della Costituzione italiana per cui "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.";
- dall'art. 13 della legge regionale n. 8/2017 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive" che prevede: "1. Gli enti locali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi vigenti in materia quali imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità.";
- dall'art. 6 del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2021 "Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi" che al 2° comma prevede "Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.";
- e, infine, dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 27/05/2005 "Atto di indirizzo per la promozione, la realizzazione e la regolamentazione dei servizi di interesse generale a rilevanza non economica. Approvazione" con cui sono state disciplinate le modalità di

promozione dei servizi di interesse generale senza rilevanza economica nella forma dell'accordo procedimentale di cui all'art. 11 della legge 241/90.

2 - Qualificazione del servizio e piano economico-finanziario

Stante le premesse, le attività sportive dilettantistiche presso il campo sportivo di Santa Maria Codifiume si caratterizzano come servizio di interesse generale senza rilevanza economica, in quanto:

- è opportuno tenere calmierate le quote di partecipazione ai corsi sportivi per la sostenibilità delle medesime nei bilanci familiari e comunque sostenere, nel quadro dell'attuale crisi economica, la continuità delle spese di investimento sulle giovani generazioni;
- l'attività sportiva dilettantistica per bambini e ragazzi risulta articolata che, se da un lato rappresenta un elemento di ricchezza dell'offerta, dall'altro lato, a fronte di un bacino d'utenza ristretto e condiviso anche con altre attività, rappresenta un elemento di criticità, non riuscendo a raccogliere un numero di utenti utile a migliorare l'equilibrio economico dell'attività medesima;
- è pertanto necessario un contributo pubblico per salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario e la continuità del servizio.

In quest'ottica il piano economico-finanziario annuale della gestione del campo sportivo di Santa Maria Codifiume, per lo svolgimento prioritario di attività sportive dilettantistiche e alla luce del recente andamento economico, può essere nelle uscite e nelle entrate, IVA inclusa se dovuta, così programmato:

Spese	Euro
Utenze: luce, acqua, gas, servizi telefonici	12.000,00
Allenatori e istruttori	30.000,00
Pulizie/custodia	2.000,00
Varie (costi amministrativi, tributi, ecc.)	2.600,00
Costi di affiliazione alla federazione sportiva	7.500,00
Trasporti	1.000,00
Manutenzione ordinaria	3.500,00
Materiale di consumo	3.000,00
Oneri derivanti dall'applicazione delle norme per la sicurezza	800,00
Assicurazione (RCT e RCO) e fideiussione	1.200,00
Totale	63.600,00

Entrate	Euro
Contributo del Comune	10.000,00
Quote di iscrizione ai corsi	23.000,00
Pubblicità/sponsor	25.000,00
5 per mille	600,00
Proventi biglietti	4.000,00
Risorse proprie della società	700,00
Ricavi derivanti da concessione a terzi dell'impianto	0,00
Totale	63.600,00

3 – Obiettivi specifici

Il presente progetto si propone la concessione in uso del campo sportivo con annesso fabbricato a Santa Maria Codifiume in via Giulio Reschiglian s.n.c. per il conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- garantire alle associazioni e società sportive dilettantistiche lo svolgimento delle attività dilettantistiche, amatoriali, aggregative e ricreative, che le medesime perseguono;
- promuovere da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche la massima divulgazione, presso la comunità civile, delle discipline sportive cui è destinato l'impianto sportivo;
- garantire alle scolaresche di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta l'accesso all'impianto sportivo in orario scolastico, a titolo gratuito, e per le attività extrascolastiche;
- garantire in via residuale l'accesso a terzi fruitori, gruppi di individui ed associazioni sportive presenti sul territorio comunale, che intendano praticare le discipline sportive sia a livello amatoriale che dilettantistico;
- consentire l'uso gratuito dell'impianto sportivo e/o delle aree afferenti, che l'Amministrazione intende programmare per i propri fini istituzionali e di patrocinio.

4 – Modalità d'intervento, progettazione attuativa ed esecutiva

4.1 Istruttoria pubblica e soggetti destinatari

Nei modi indicati dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 27/05/2005 "Atto di indirizzo per la promozione, la realizzazione e la regolamentazione dei servizi di interesse generale a rilevanza non economica. Approvazione", si aprirà una fase partecipativa e concertativa con il mondo dell'associazionismo sportivo attraverso un avviso di istruttoria pubblica di coprogettazione, che svolge la funzione di avvio del procedimento in quanto manifestazione della volontà dell'Amministrazione Comunale di sostenere lo sport dilettantistico attraverso la concessione in uso del campo sportivo con annesso fabbricato a Santa Maria Codifiume in via Giulio Reschiglian s.n.c. e contributi.

Hanno i requisiti per partecipare alla fase partecipativa e concertativa:

- associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale del CONI;
-
- associazioni e società sportive affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva;
- associazioni sportive iscritte nell'elenco comunale delle libere forme associative o negli appositi registri regionali o provinciali delle associazioni di promozione sociale;
- inoltre, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 36/2023, sono ammessi a partecipare alla coprogettazione i raggruppamenti temporanei di concorrenti tra i soggetti sopra elencati, secondo le modalità previste e con gli obblighi dallo stesso prescritti.

4.2 Il progetto di promozione sportiva

I soggetti interessati dovranno presentare un progetto attuativo di promozione delle attività sportive dilettantistiche presso il campo sportivo e annesso fabbricato in via Giulio Reschiglian s.n.c. a Santa Maria Codifiume cui al successivo art. 5.

L'insieme delle attività, che il progetto attuativo dovrà pianificare, dovranno essere relative alla pratica dell'attività sportiva dilettantistica, favorendo azioni volte ad aggregare giovani dall'età dell'infanzia alla fascia dell'obbligo, dell'istruzione secondaria e universitaria, presenti nel territorio comunale, attivando forme di collaborazione con la comunità e le istituzioni scolastiche, al fine di garantire la massima diffusione delle discipline inerenti la struttura sportiva considerata.

In particolare, il progetto attuativo dovrà esplicitare analiticamente il numero dei corsi che saranno attivati, la tipologia e la durata per quanto attiene il periodo dell'anno, la frequenza settimanale e il numero di ore giornaliere dedicate.

Inoltre, il progetto dovrà precisare le risorse umane coinvolte, la loro professionalità, le modalità di impiego e di assunzione.

Attraverso diverse fasi concertative e di negoziazione i soggetti interessati definiranno insieme all'Amministrazione Comunale il progetto attuativo. Solo in via residuale, qualora non sia possibile raggiungere un accordo tra i soggetti interessati, l'Amministrazione Comunale procederà alla selezione tra i progetti attuativi presentati con le modalità di cui al successivo punto 4.6.

Se il Comune riceve un progetto attuativo, che propone una soluzione innovativa, con un livello straordinario di attività funzionali, che non avrebbe potuto essere prevista utilizzando l'ordinaria diligenza, si riserva di modificare i criteri di valutazione di cui al successivo punto 4.6, per tenere conto di tale soluzione innovativa. In tal caso, il Comune informa tutti i soggetti ammessi all'istruttoria in merito alla modifica dei criteri ed emette un nuovo invito a presentare progetti attuativi.

4.3 Tariffe per la partecipazione ai corsi

Il progetto attuativo dovrà esplicitare le tariffe per la partecipazione di bambini, ragazzi e giovani ai corsi sportivi, nei limiti delle tariffe massime applicabili come definite con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 22/06/2022, come segue:

Tariffe massime mensili			
Durata	1 lezione a settimana	2 lezioni a settimana	3 lezioni a settimana
1 ora	55,00	65,00	70,00
1 ora e mezza	60,00	70,00	80,00
2 ore	65,00	75,00	85,00

4.4 Contributi del Comune

Quale trasferimento finanziario per garantire l'equilibrio economico-finanziario del servizio, l'Amministrazione Comunale concederà un contributo annuale massimo di 10.000,00 euro, IVA inclusa se dovuta, per la stagione sportiva 2025/2026 fino al 31/07/2026 con la possibilità di rinnovo per la stagione sportiva 2026/2027 fino al 31/07/2027.

Tale contributo sarà erogato annualmente in 3 rate. La prima, pari a 3.333,33 euro sarà corrisposta all'avvio della stagione sportiva. La seconda rata, pari a 4.416,67 euro sarà corrisposta a febbraio della stagione sportiva in corso. La terza e ultima rata, pari a 2.250,00 euro, sarà corrisposta alla conclusione della stagione sportiva dietro presentazione di rendicontazione delle attività svolte e bilancio consuntivo delle spese sostenute e dei ricavi realizzati, e un rapporto scritto sulle attività di manutenzione ordinaria svolte, sui quali l'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere chiarimenti.

L'Amministrazione Comunale si riserva, infine e limitatamente alle proprie disponibilità di bilancio, di concedere ulteriori contributi per:

- cause impreviste e imprevedibili, al di fuori del controllo del concessionario, che dovessero ingenerare un disavanzo di bilancio con riferimento al piano economico-finanziario annuale come definito al precedente art. 2;
- lo svolgimento di progetti e manifestazioni sportive di particolare valore e interesse, non ricomprese nell'accordo di collaborazione iniziale, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni regolamentari.

4.5 Modalità di presentazione dei progetti

attività sportive dilettantistiche contenente:

- obiettivi specifici del progetto attuativo;
- attività;
- figure professionali coinvolte con relativi curricula;
- modalità di coinvolgimento del territorio;
- orario di apertura dell'impianto sportivo.

In separata busta, sigillata e firmata sui lembi, i soggetti interessati proporranno le quote di iscrizione per la fruizione dei corsi, nei limiti di quanto indicato al precedente punto 4.3.

Il Comune si riserva di richiedere informazioni sugli eventuali aspetti progettuali omessi e altri elementi integrativi, che si ritenessero utili per la valutazione della proposta progettuale. La mancata risposta alle richieste degli uffici comporta l'esclusione dall'istruttoria pubblica.

4.6 Criteri di valutazione dei progetti

L'eventuale selezione dei progetti attuativi per la promozione delle attività sportive dilettantistiche presso il campo sportivo di Santa Maria Codifume sarà effettuata valutando i progetti con i seguenti criteri:

A – Qualità del progetto sportivo	
A.1 Qualità del progetto sportivo	40 punti
A.2 Professionalità del personale addetto alla promozione sportiva	30 punti
A.3 Interventi di qualificazione e programmi di manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo	20 punti
TOTALE A	90 punti
B – Aspetti economici del progetto	
B.1 Tariffe dei corsi sportivi	10 punti
TOTALE B	10 punti
TOTALE (A+B)	100 punti

4.7 - La concessione in uso e gestione degli impianti sportivi

Tra i beni strumentali nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale e finalizzati organicamente alla promozione delle attività sportive dilettantistiche, è presente il campo sportivo con annesso fabbricato, con sede in via Giulio Reschiglian s.n.c. a Santa Maria Codifume, di proprietà di Soelia S.p.A., distinto catastalmente in una porzione del foglio 27, particella 49 sub. 2, cat. D/6 come da planimetria allegata (Allegato 1).

Nell'ambito dell'accordo di collaborazione, che definirà il progetto esecutivo delle attività sportive dilettantistiche presso il campo sportivo di Santa Maria Codifume, l'Amministrazione Comunale disporrà la concessione in uso e gestione al soggetto attuatore del campo sportivo con annesso fabbricato secondo le modalità esplicitate al successivo art. 5.

4.8 La conclusione del procedimento: l'accordo di collaborazione

L'approvazione del progetto esecutivo si concluderà con specifico accordo di collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto attuatore individuato al termine dell'istruttoria, ai sensi dei dettami previsti dall'art. 11 della Legge n. 241/2000, definito tramite apposita convenzione.

4.9 - Durata dell'accordo di collaborazione

1. L'accordo di collaborazione avrà la durata di anni 1, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione fino al 31/07/2026, e potrà essere rinnovato per la stagione sportiva 2026/2027 fino al 31/07/2027.

2. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse il Comune può sospendere temporaneamente o recedere unilateralmente dalla convenzione, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del concessionario.

3. Qualora il concessionario intenda recedere dalla convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso al Comune entro sei mesi tramite PEC o con avviso di raccomandata A.R.

5 - Disciplina della concessione in uso e gestione del campo sportivo di Santa Maria Codifiume

5.1 Titoli di agibilità dell'impianto sportivo e condizioni d'uso

1. Per la pratica delle attività sportive dilettantistiche il soggetto attuatore che sottoscriverà l'accordo di collaborazione, da ora concessionario, potrà avvalersi in uso gratuito dell'immobile e delle aree, individuati al precedente punto 4.7.

L'impianto sportivo, descritto singolarmente nella cartografia, nella planimetria e nei relativi elenchi individuati conservati in atti, è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al concessionario, e per le seguenti parti maggiormente specificato:

- Concessione arch. n. 22.844 Concessione n. 22844 del 14/04/1997 (arch. 22844) per ampliamento spogliatoi - Agibilità prot. n. 6431 del 11/09/1997;
- Permesso di Costruire prot. 7.187 del 20/05/2014 (rif. SUE-417-2014) per la costruzione di tribuna coperta - SCEA prot. 24.342 del 01/09/2017 (rif. SUE/676/2017);
- Permesso di Costruire in sanatoria prot. 13.427 del 22/04/2025 (rif. SUE/314/2025);
- C.P.I. Pratica CED EDVVF 18993, rinnovo prot. 1.365 del 27/01/2023, scadenza 18/08/2027;
- Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità prot. 30.326 del 31/07/2025;

L'impianto potrà, inoltre, essere aperto al pubblico fino a 494 spettatori (tribuna coperta 254 posti più 240 posti scoperti) per disputare gare ufficiali dei Campionati di calcio o altre manifestazioni sportive temporanee, previa acquisizione di tutti i nulla osta, le autorizzazioni e gli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per l'apertura al pubblico, con particolare e non esaustivo riferimento agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., artt. 123 e 141 del Regolamento di esecuzione R.D. 635/1940, n. 285, dei Decreti del Ministero degli Interni del 18/03/1996 e 19/08/1996 come vigenti. Dette autorizzazioni sono acquisite ad onere del concessionario, salvo delega all'organizzatore dell'evento.

2. L'utilizzo dell'impianto sportivo non potrà essere effettuato per altri scopi, oltre a quelli indicati nel precedente comma, salvo casi particolari formalmente autorizzati dal Comune.

3. Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato dell'impianto in oggetto della concessione senza preventiva specifica autorizzazione formale da parte del proprietario dell'impianto e dell'Amministrazione Comunale.

5.2. Oneri a carico del concessionario

Sono a carico del concessionario:

a) il personale addetto alla custodia (estesa anche al di fuori degli orari di utilizzo degli impianti), pulizia e funzionamento degli impianti, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 C.C.; saranno a tal proposito a carico del concessionario gli

adempimenti in merito al miglioramento delle condizioni di sicurezza e della salute degli operatori ed associati addetti alla gestione degli impianti, ai sensi della legislazione vigente in materia;

b) le spese per i consumi di illuminazione, forza motrice, acqua, gas metano, spese telefoniche, materiale vario e quant'altro necessari alla normale attività dell'impianto. Il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della concessione;

c) le spese di manutenzione ordinaria dei locali degli impianti, che dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme CEI e di quelle antincendio (per la definizione degli interventi di manutenzione ordinaria si fa riferimento alla LR n.12 del 14/03/1984) e tutti gli oneri comunque volti a mantenere l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione;

d) competeranno inoltre al concessionario tutti gli oneri derivanti dal mantenimento in essere del C.P.I. (Certificato di Prevenzione incendi), che dovrà essere intestato al medesimo concessionario, oltre a quanto segue:

1. verifica dei presidi antincendio;
2. verifica annuale dell'impianto di messa a terra;
3. la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 di cui dovrà essere depositata copia presso il Comune di Argenta;
4. la redazione del piano per la gestione e l'organizzazione delle emergenze,
5. prevenzione incendi, evacuazione rapida, pronto soccorso, art. 17 del D.Lgs. 81/2008;
6. la tenuta dei registri di verifica impianti;
7. la nomina degli addetti antincendio e primo soccorso;

e) È fatto inoltre espresso divieto di modificare o sostituire anche singole parti degli impianti destinati alla sicurezza, nonché le destinazioni d'uso dei locali così come vengono assegnate, in quanto le modifiche comporterebbero incongruenze su quanto progettato e autorizzato con il Certificato di Prevenzione Incendi. È fatto espresso obbligo di conservare le attrezzature destinate alle attività educative (materassi, palloni, reti, ...) negli appositi ricoveri opportunamente costruiti seguendo le normative di prevenzione incendio.

5.3 Cooperazione e modalità procedurali nel completamento e miglioramento strutturale dell'impianto

Per ottemperare agli obiettivi specifici definiti al punto 3.1, l'impianto dovrà rispondere al massimo grado di utilizzo.

Il Comune di Argenta, in coerenza con gli atti programmatici e limitatamente alle disponibilità finanziarie, potrà prevedere un concorso spese per gli interventi di miglioramento strutturale dell'impianto sportivo che il concessionario intendesse realizzare. Sarà cura del concessionario presentare un progetto esecutivo, corredato dal relativo computo metrico-estimativo.

A seguito della realizzazione dei suddetti interventi, l'eventuale accrescimento dello stato patrimoniale dell'impianto sportivo sarà preso in carico al patrimonio del proprietario del bene immobile e sarà integrato di comune accordo l'inventario dei beni insistenti sulla struttura.

Se tali modificazioni od innovazioni dovessero richiedere nuove usabilità, agibilità ed omologazione dell'impianto, il concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese.

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato dell'impianto in oggetto della concessione senza preventiva specifica autorizzazione formale da parte del proprietario dell'impianto e dell'Amministrazione Comunale.

5.4 Manutenzione straordinaria

Sono a carico della proprietà gli oneri di manutenzione straordinaria come definiti dall'art. 31, lett. b), della Legge 457/78.

Qualora si verifici che la proprietà debba chiudere l'impianto per lavori di manutenzione straordinaria, l'accordo di collaborazione rimarrà sospeso per la durata dei lavori. Tali eventuali periodi di sospensione saranno comunque concordati con il concessionario.

5.5 Tariffe orarie per l'utilizzo dell'impianto sportivo da parte di terzi

Le tariffe orarie di accesso all'impianto sportivo da parte di terzi singoli o associati non potranno essere superiori alle tariffe approvate con deliberazione di Giunta Municipale n. 145 del 07/08/2025, come segue:

Tipologia tariffa	Tariffa in euro IVA inclusa
Per campi sportivi in fascia oraria diurna	
Da 0 a 20 ore	10,00
Da 20 a 100 ore	8,00
Oltre 101 ore	6,00
Per campi sportivi in fascia oraria notturna	
Da 0 a 20 ore	80,00
Da 20 a 100 ore	72,00
Oltre 101 ore	36,00

Tali tariffe potranno essere oggetto di revisione su richiesta motivata del concessionario. È concesso al concessionario la facoltà di adottare tariffe particolari e agevolate per fini promozionali.

In ogni caso qualsiasi variante tariffaria nel corso della durata della concessione dovrà essere sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale.

5.6 Assicurazione – Danni verso terzi – Responsabilità

1. Premesso che i locali, affidati in concessione dal Comune di Argenta sono assicurati contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, per i danni derivanti da eventi accidentali, dolosi e forza maggiore, ove è specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti dei terzi per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa, il concessionario a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune per danni a beni di proprietà o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell'ambito delle polizze da esso stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti della Comune per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.

2. Il concessionario risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione alla gestione e/o proprietà di beni mobili ed immobili e/o nello svolgimento di tutte le attività nell'ambito della gestione della struttura oggetto della concessione e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni responsabilità; provvederà altresì - a proprie spese e previo benestare dell'Amministrazione - alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del servizio.

Pertanto il concessionario dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza - con primaria compagnia assicuratrice, presentandone copia all'Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e - quando ve ne siano - verso i prestatori di lavoro (RCO), per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'organizzazione e dalla gestione delle attività

in genere che vengono svolte nell'ambito della struttura oggetto della concessione, compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o conduzione complessiva dei locali costituenti la struttura stessa e delle relative aree, servizi e macchinari, impianti, attrezzature pertinenti, anche esterni, e quant'altro inerente l'attività, senza eccezioni alcuna. Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere le seguenti estensioni:

riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT)

- estensione per i danni a cose da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- estensione per i danni causati da non dipendenti della cui opera si avvalga l'appaltatore;
- estensione per i danni subiti da non dipendenti;
- estensione per i danni alle cose (anche di utenti) in consegna e/o custodia e non costituenti dotazione strumentale funzionale all'esercizio dell'attività assicurata;
- estensione per i danni a terzi derivanti da interruzione e/o sospensione e/o mancato o ritardato inizio di attività o servizi in genere;

responsabilità civile personale dei soci, dei dipendenti e collaboratori in genere nonché di ogni altro soggetto della cui opera l'Appaltatore si avvalga per la gestione del servizio;

riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

- estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro;
- estensione alle malattie professionali.

3. La polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell'Amministrazione Comunale, dei suoi dipendenti e amministratori. Rimangono ad esclusivo carico del soggetto attuatore gli importi dei danni rientranti nei limiti degli eventuali scoperti e/o franchigie pattuiti nella prescritta polizza. Il Comune non risponde in alcun caso dei danni subiti dai beni del soggetto attuatore - o portati dal soggetto attuatore nell'ambito della struttura oggetto di concessione - salvo che tali danni siano riconducibili a responsabilità del Comune medesimo o di suoi addetti.

4. Il concessionario dovrà inoltre stipulare una cauzione a garanzia della corretta esecuzione dell'accordo di collaborazione del valore pari al 10% del contributo concesso al netto dell'Iva se dovuta, a garanzia tutte le obbligazioni nella concessione, compresa la restituzione dei locali oggetto di concessione nello stato in cui vengono consegnati, salvo il normale degrado d'uso, compresi gli obblighi di manutenzione ordinaria e prevenzione incendi.

La garanzia potrà avere durata annuale, rinnovabile per tutto il periodo della concessione, o durata complessiva pari agli anni di vigenza della concessione e dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione d) garantita;
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 CC., 2° comma.

La cauzione sarà svincolata, al termine del periodo di durata della concessione, previa verifica dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte da parte del soggetto attuatore.

5. L'esistenza e la validità delle coperture assicurative, di cui ai precedenti comma 2, 3 e 4, dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dall'Amministrazione Comunale e in ogni caso prima della stipulazione dell'accordo di collaborazione, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata della concessione. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa di cui ai commi 2 e 3 senza soluzione di continuità, il concessionario si obbliga a produrre copia del documento

attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. Resta precisato che costituirà onere a carico del concessionario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il concessionario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.

5.7 Sicurezza

Il concessionario dovrà nominare un proprio responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e dovrà attenersi, per quanto di competenza, al Decreto del Ministero dell'Interno 18/03/1996 concernente "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto ministeriale 06/06/2005.

In particolare, ai fini del rilascio del Certificato Prevenzione Incendi, il concessionario dovrà dotare il personale addetto di tutti gli attestati previsti dalle normative (primo soccorso, corso antincendio, ecc.), del Piano di Emergenza e del Piano di Evacuazione, nonché dell'eventuale Documento di Valutazione del Rischio di Interferenze.

E' obbligo del responsabile dell'attività di mantenerne i requisiti del Certificato di Prevenzione Incendi